



Comune di Verdellino

Provincia di Bergamo

C.A.P. 24040

Piazza Don Martinelli, 1

COPIA

ORDINANZA Nr. 64 del 27/08/2025

Oggetto: LIMITAZIONI DEGLI ORARI DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE

IL SINDACO

CONSIDERATO: che è compito dell'Amministrazione comunale assicurare una serena e civile convivenza contrastando il consumo eccessivo di bevande alcoliche e superalcoliche al fine di evitare il verificarsi di episodi che pregiudicano il regolare e ordinato svolgimento della vita civile, la quiete e la vivibilità del centro urbano;

- che gli interventi posti in essere con la presente ordinanza possono generare anche condizioni migliori per il controllo e la repressione del fenomeno dello spaccio di stupefacenti nel comparto interessato dal provvedimento stesso;

- che gli obiettivi prefissati sono raggiungibili anche attraverso strumenti che rafforzino il potere dell'amministrazione di intervenire con misure a contrasto del degrado per coadiuvare le Forze dell'ordine nell'esercizio del controllo del territorio e di repressione dei fenomeni di illegalità e di allarme sociale;

- che è volontà dell'Amministrazione Comunale di intervenire con fermezza e continuità sui fenomeni negativi legati all'abuso delle bevande alcoliche e superalcoliche, vietando, in alcune fasce orarie, la vendita per asporto degli alcolici e superalcolici da parte di taluni esercizi commerciali che, in tali fasce orarie hanno esaurito la loro funzione di vendita dei generi alimentari per i residenti e durante la sera e la notte sono dediti prevalentemente alla vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, favorendo in tal modo il degrado urbano più volte citato in quanto luogo di attrazione per soggetti che abusano di alcol, oltre che costituire deterrente per spacciatori e consumatori di sostanze stupefacenti;

- che per ottenere maggiore efficacia i divieti agli operatori commerciali sopra citati devono essere accompagnati dal divieto di consumo in strada delle bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, consumo in strada che sfocia spesso in schiamazzi e liti violente, incidendo in maniera fortemente negativa sulla qualità urbana; - che le misure limitative anzidette rispondono all'esigenza di assicurare la civile e pacifica convivenza, il diritto alla tutela della salute pubblica ed al benessere psicofisico connessi con il riposo e la quiete dei residenti da una parte ed il libero esercizio dell'iniziativa economica dall'altra;

PRESO ATTO degli esposti e segnalazioni pervenute per disturbo da rumore in orario notturno proveniente da pubblico esercizio;

-le successive segnalazioni pervenute, corredate da video e fotografie da cui si evincono fenomeni

di aggregazione notturna degli avventori del locale all'esterno dei pubblici esercizi anche oltre l'orario di chiusura, con conseguente disturbo della quiete pubblica;

-le numerose lamentele verbali e scritte pervenute al Sindaco ed agli Assessori competenti da parte dei cittadini residenti, relativi alla sussistenza di gravi problemi di ordine pubblico gravanti su alcune aree del territorio connessi alla presenza di attività di intrattenimento e svago di taluni pubblici esercizi, la cui apertura in orari notturni è foriera di episodi di inciviltà e illegalità se non molesti da parte di taluni avventori

RAVVISATO che le condotte illecite descritte sono lesive della sicurezza urbana per l'intera collettività cittadina e necessitano di un intervento mirato e significativo con provvedimenti diretti a prevenire e contrastare, quanto più possibile, l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, l'accattonaggio molesto, la formazione di bivacchi con conseguente illecita occupazione di spazi pubblici o di violenza anche legati all'abuso di alcool o droghe;

VISTA la riunione del 14.04.2024 con il Comandante della Tenenza Carabinieri di Zingonia nella quale si è condivisa la necessità di adottare urgenti provvedimenti idonei a tutelare e salvaguardare la sicurezza e la quiete pubblica in particolare in alcune aree del territorio in cui si verificano episodi di aggregazione notturna e abuso di bevande alcoliche;

TENUTO CONTO che, per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza urbana e della tutela del decoro urbano, si rende indispensabile, nel rispetto del principio di proporzionalità, sottoporre a particolari restrizioni la detenzione e le attività di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche nelle zone indicate dalla presente ordinanza;

RITENUTO necessario e urgente, vista la preminente stagione estiva, intervenire con uno specifico provvedimento, considerati i motivi imperativi di interesse generale e di utilità sociale da tutelare attraverso l'adozione del provvedimento limitativo ex art. 54, comma 4, TUEL;

RICHIAMATI: - la Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città”, che nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle Città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, ha modificato l'articolo 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;

- l'articolo 50, comma 5°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, nel testo novellato, che attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare ordinanze, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

- l'art. 54, comma 4°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, che attribuisce al Sindaco, quale ufficiale del Governo, la facoltà di adottare, con atto motivato, provvedimenti, non contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, con le specificazioni di cui al novellato comma 4°-bis della richiamata norma;

- il Decreto Legge 201/2011, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici”, convertito nella Legge 214/2011, che nel fissare il principio della libertà di apertura degli esercizi commerciali riconosce che possano essere apposti limiti connessi alla tutela della salute e dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano;

- la sentenza n. 152 del 26 aprile 2010 della Corte Costituzionale che ha negato che sia configurabile una lesione della libertà d'iniziativa economica allorché l'apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all'utilità sociale;

- gli artt. 7 bis, 50 e 54 del T.U.E.L. che prevedono la competenza del Sindaco in materia di sicurezza urbana e di adozione delle sanzioni amministrative conseguenti in caso di inottemperanza ai precetti istituiti,

VISTO che ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis.1 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) le violazioni alle Ordinanze del Sindaco emesse ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), sono sanzionate nel minimo di € 500,00 e nel massimo di € 5000,00 con pagamento in misura ridotta pari ad € 1000,00;

**ORDINA PER IL PERIODO DI 30 GG DECORRENTI DALLA DATA DI EMISSIONE
DELLA PRESENTE (EVENTUALMENTE RINNOVABILE):**

1. . il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche ed in qualsiasi contenitore DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 6.00 del giorno seguente, da parte dei gestori di esercizi pubblici ed esercizi commerciali o artigianali su area privata o su area pubblica, compresi i punti vendita con distributori automatici. I divieti di cui ai punti precedenti non hanno efficacia per gli esercizi che effettuano servizio a domicilio del cliente e per le attività di ristorazione-somministrazione limitatamente al servizio al tavolo o in relazione alla consumazione sul posto di produzione.

Sono fatte salve eventuali deroghe per attività svolte nell'ambito di iniziative ed eventi pubblici di carattere temporaneo organizzate, patrocinate o comunque sostenute dall'Amministrazione comunale. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per i comportamenti espressamente previsti dalle leggi vigenti in materia.

Per le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 689/81 in combinato disposto con l'art. 50 comma 7 bis.1 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 (TUEL), è prevista una sanzione nel minimo di € 500,00 e nel massimo di € 5000,00 con pagamento in misura ridotta pari ad € **1000,00** - con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento entro 60 giorni dalla contestazione immediata o notificazione dell'accertamento di violazione, in caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 12 del DL 14/2017 convertito in L 48/2017 ed al correlato disposto dell'art. 100 del T.u.l.p.s. potrà essere disposta dall'Autorità di P.S. la sospensione dell'attività.

L'Amministrazione Comunale di Verdellino è competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 689/81, ad applicare le sanzioni amministrative e ad introitare i relativi proventi.

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza della presente Ordinanza, potranno altresì procedere al sequestro cautelare delle bevande alcoliche così come previsto dall'art.13 della L.689/1981.

Si dispone che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva, in considerazione dell'elevato numero dei destinatari, venga pubblicata per 15 gg. all'Albo Pretorio, pubblicata nel sito istituzionale del Comune;

DISPONE

- che il presente provvedimento venga trasmesso a:
 - Prefetto di Bergamo
 - Questore di Bergamo
 - Comando Provinciale Arma dei Carabinieri di Bergamo
 - Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo
 - Al Comando Sezione Polizia Stradale di Bergamo,
 - Tenenza dei Carabinieri di Zingonia,
 - Servizio di Polizia Locale di Verdellino
- che il presente provvedimento venga consegnato per il tramite del messo comunale a tutti i gestori di attività commerciali e artigiane e di esercizi pubblici che si trovano nelle zone sopra indicate;

Si incarica l'Ufficio di Polizia Locale alla più ampia comunicazione sociale del provvedimento adottato. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, unitamente agli operatori delle FF.OO., sono tenuti ad effettuare la dovuta vigilanza in esecuzione della presente ordinanza.

INFORMA

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al T.A.R. della Lombardia o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/1971.

IL SINDACO
F.to ARCH. ZANOLI SILVANO